

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema
Unità Operativa Dirigenziale Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti
CASERTA

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE E DELLE RISORSE NATURALI
DIREZIONE GENERALE PER L'AMBIENTE E L'ECOSISTEMA
UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE "AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E RIFIUTI"
CASERTA

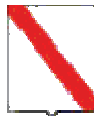
Pubblicazione per estratto sommario, ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale del 10/01/1983 n. 13, del Decreto di Ordinanza - Ingiunzione n. 155 del 21/07/2015.

Ordinanza - Ingiunzione di pagamento ex art. 18 L.689/81 ss.mm.ii. ed ex art. 8 L.R. 13/1983 nei confronti del sig. Diana Bernardo, per il verbale di accertamento e contestazione n. 03/R. Reg. Com/14, elevato dal Comando della Polizia Municipale di Castel Volturno (CE), per la violazione amministrativa prevista dall'art. 35, comma 1 lettera a) della "Disciplina Tecnica Regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, etc.", approvata con Delibera di Giunta Regionale Campania n. 771 del 21/12/2012.

LA DIRIGENTE

Premesso che

- il Comando della Polizia Municipale di Castel Volturno (CE) con nota prot. n. 9755 del 22/02/2014, acquisita al prot. della Regione Campania n. 0240618 del 04/04/2014, ha trasmesso il verbale di accertamento e contestazione n. 03/R. Reg. Com/14, di cui al sopralluogo effettuato in data 26/02/2014, presso i terreni ubicati in Castel Volturno in via Dei Diavoli n. 40, condotti dal sig. Diana Bernardo titolare dell'Azienda Zootecnica Bufalina censita al codice aziendale n. AZ - 027 - 177, accertando che sui terreni sopra citati erano presenti cumuli di liquami colà sversati in più riprese senza operare le debite pratiche agronomiche, previste dal CBPA e in palese violazione agli artt. 4, 5, 7, 8, 11 e 12 della Disciplina tecnica regionale, di cui alla DGR n. 771 del 21/12/2012;
- lo stato dei luoghi è confermato dai rilievi fotografici eseguiti dalla Polizia Municipale di Castel Volturno (CE);
- il trasgressore è stato individuato nella persona del sig. Diana Bernardo, in qualità di titolare dell'Azienda Zootecnica Bufalina, per la violazione degli artt. 4 - 5 - 7 - 8 - 11 e 12, sanzionata dall'art. 35, comma 1, lettera a) della Disciplina Tecnica Regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, approvata con Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 771 del 21/12/2012 pubblicata sul BURC n. 80 del 31 dicembre 2012;
- il predetto verbale è stato regolarmente notificato nei termini di legge, ovvero il 26 febbraio 2014;
- alla scrivente UOD non sono pervenuti, entro i termini prescritti dalla data di contestazione o notificazione, scritti difensivi e/o richiesta di audizione da parte dell'interessato;
- l'inosservanza degli artt. 4 - 5 - 7 - 8 - 11 e 12 è sanzionata dall' art. 35 "Sanzioni", comma 1, lettera a) della Disciplina Tecnica Regionale che così recita "Fatte salve le sanzioni penali ed amministrative di cui alla parte IV, titolo VI del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 137 comma 14 dello stesso D. Lgs 152/2006, l'inosservanza delle norme stabilite dalla presente disciplina tecnica è soggetta alle sanzioni amministrative pecuniarie, da un minimo di 1.000,00 ad un massimo di 10.000,00 euro;
- l'art. 35, comma 2, lettera a) della medesima Disciplina Tecnica Regionale così recita "Le sanzioni amministrative sono così graduate: a) in sede di prima violazione, la sanzione da applicare è pari alla sanzione minima prevista";



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema
Unità Operativa Dirigenziale Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti

CASERTA

- per quanto riscontrabile agli atti della scrivente UOD, non risultano a carico del soggetto obbligato infrazioni della stessa indole commesse nell'ultimo quinquennio, ai sensi dell'art. 8-bis, comma 2, Legge 689/81;

ORDINA E INGIUNGE

al sig. Diana Bernardo il pagamento della sanzione amministrativa di € 1.000,00 (mille/00) oltre le spese di notifica, quantificate in euro 8,50 (otto/50), da effettuarsi entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, per la violazione artt. 4 - 5 - 7 - 8 - 11 e 12, sanzionata dall' art. 35 comma 1, lettera a) della Disciplina Tecnica Regionale.

COMUNICA

Che il pagamento dovrà avvenire mediante versamento sul conto corrente postale n. 21965181 IBAN IT 59 A076 0103 4000 0002 1965 181 intestato alla Regione Campania - Servizio Tesoreria - Napoli - (Sanzioni amministrative art. 133 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Sanzioni amministrative e danno ambientale) - inserendo nell'apposita causale il codice tariffa 0519; oppure tramite bonifico bancario IBAN IT40 I 01010 03593 000040000005 intestato alla Regione Campania - Servizio Tesoreria - Napoli - inserendo nell'apposita causale capitolo 168, numero e data del presente decreto - ingiunzione e il codice tariffa 0519 (Sanzioni amministrative art. 133 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Sanzioni amministrative e danno ambientale).

Che dell'avvenuto pagamento, deve essere fornita prova entro 30 (trenta) giorni dalla data della notifica, alla Unità Operativa Dirigenziale "Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti -Caserta" (UOD 16, già Settore TAP Ecologia) - Viale Carlo III n. 153 (ex CIAPI) - 81020 San Nicola La Strada (CE) , che ha emesso il presente provvedimento, mediante trasmissione dell'attestazione di avvenuto versamento anche a mezzo fax al nr. 0823/554250;

Che avverso la presente Ordinanza - Ingiunzione, che ai sensi dell'art. 18 della L. 689/81 s.m.i. costituisce Titolo esecutivo, l'interessato - entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica - può proporre opposizione al Tribunale del luogo ove è stata commessa la violazione, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 150 del 01/09/2011, allegando copia dell'Ordinanza - Ingiunzione di pagamento.

Che sussistendo i presupposti previsti dall'art. 26 della Legge 689/1981 e ss.mm.ii. e dall'art. 10 della L.R. n. 13 del 10/01/1983, l'ingiunto, entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, può richiedere la rateizzazione del pagamento a questa Amministrazione, che si riserverà di decidere in merito.

Modalità di notifica

La notifica al destinatario del presente atto viene effettuata a mezzo del Servizio Postale con plico raccomandato con avviso di ricevimento. La data di notifica è quella del timbro postale. Il presente atto sarà consegnato alle Poste Italiane S.p.A. per gli adempimenti previsti, per cui lo stesso sarà notificato a norma di legge.

Modalità di pubblicità e trasparenza

Il presente provvedimento di irrogazione della sanzione, ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale n. 13 del 10/01/1983, è inviato al Presidente della Giunta Regionale della Campania, che ne disporrà la pubblicazione per estratto sommario nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC).

I dati dell'autore della violazione, ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale n. 13/1983, saranno raccolti nello schedario dei trasgressori, istituito presso la Giunta Regionale della Campania, ai fini della determinazione dell'ammontare della sanzione, in caso di successive infrazioni.

Lo stesso è inoltrato, per opportuna conoscenza, al Comando di Polizia Municipale di Castel Volturno (CE) e all' ARPAC - Dipartimento Provinciale di Caserta.


Documento firmato da:
NORMA NAIM
REGIONE
CAMPANIA/03516070632